

Comune di GIAVE

(Provincia di Sassari)

Regolamento comunale sulla video sorveglianza

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____

Indice

CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	4
Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento.....	4
ART. 2 – Definizioni.....	5
ART. 3 – Generalità	6
Art. 4 – Basi giuridiche e finalità del trattamento dei dati personali.....	6
Art. 5 – Diretta visione delle immagini.....	7
Art. 6 - Statuto dei lavoratori.....	<u>7</u>
Art. 7 – Patti per la Sicurezza Urbana	7
CAPO II - OBBLIGHI DEL TRATTAMENTO	8
Art. 8 – Obblighi particolari.....	8
Art. 9 – Trattamento dei dati	8
Art. 10 – Designati del trattamento dei dati	8
Art. 11 –Gestione tecnica e manutenzione.....	9
Art. 12 - Autorizzati al trattamento	9
Art. 13 – Responsabili del trattamento.....	10
Art. 14 - Accesso ai sistemi e parole chiave.....	10
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11
<i>Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI</i>	11
Art. 15 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.....	11
Art. 16 - Obblighi degli operatori.....	11
Art. 17 - Informazioni rese al momento della raccolta.....	12
<i>Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI</i>	12
Art. 18 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.....	12
<i>Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA</i>	13
<i>UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI.....</i>	13
Art. 19 - Sicurezza dei dati.....	13
Art. 20 - Cessazione del trattamento dei dati	13
Art. 21 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali.....	13
Art. 22 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.....	13

<i>Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI</i>	14
Art. 23 – Comunicazione e diffusione dei dati.....	14
Art. 24 – Accesso delle Forze di Polizia	14
CAPO V – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI	14
Art. 25 – Individuazione degli impianti di videosorveglianza e loro caratteristiche tecniche	14
CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	15
Art. 26 – Procedimento amministrativo	15
CAPO VII - MODIFICHE	15
Art. 27- Modifiche regolamentari	15

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina l'impiego del sistema di videosorveglianza realizzato dal Comune di Giave nell'ambito del proprio territorio comunale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali al fine di garantire i diritti degli interessati.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla normativa :

- EDPB – Draft Linee Guida 3/2019 sulla videosorveglianza, Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."
- art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

3. Qualsiasi modificazione nella progettazione e nella realizzazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Giave dovrà essere posta in essere nel rispetto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

ART. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “archivio”, o “banca dati” qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili a partire dalla sala controllo o altro ambiente tecnico, centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico, e amministrato, secondo criteri determinati, per le finalità del sistema di videosorveglianza;
- b) per “trattamento”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, svolte attraverso il sistema di videosorveglianza del Comune di Giave quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati personali;
- c) per “dato personale”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile (interessato, di cui alla successiva lettera “g”) anche direttamente, rilevabile con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza;
- d) per “titolare del trattamento”, il Comune di Giave nelle sue articolazioni interne, che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, con riferimento al sistema di videosorveglianza;
- e) per “responsabile del trattamento”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Comune di Giave, nell'ambito di una convenzione, ovvero un contratto o altro atto giuridico previsto dall'ordinamento, in relazione alle finalità enunciate;
- f) per designato del trattamento : titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, adeguatamente istruite , che operano sotto la loro autorità;
- g) per “autorizzati al trattamento ”, il soggetto persona fisica che effettua materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali in quanto adeguatamente istruiti in tal senso.
- h) per “interessato”, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali di cui alla precedente lettera “c”;
- i) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali, ad esempio le immagini del sistema di videosorveglianza, a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, esclusivamente nei limiti dell'art. 22, commi 1, 2 e 3 del regolamento;
- j) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, esclusivamente nei limiti dell'art. 22, comma 4, del regolamento;

l) per “dato anonimo”, il dato che in origine, a seguito di inquadratura, ovvero a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile, non esistendo informazioni aggiuntive che consentano l’attribuzione dei dati ad un interessato specifico;

ART. 3 – Generalità

1. Il trattamento dei dati personali effettuato dal sistema di videosorveglianza nel territorio del Comune di Giave deve essere svolto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, nell’ambito della normativa vigente e valutato l’impatto sulla protezione dei dati.

2. I sistemi operativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

3. Presso la sala controllo del Servizio della Polizia Municipale sono posizionati i monitor per la visione e per il governo delle riprese delle immagini, in diretta o registrate, effettuate dalle telecamere.

Art. 4 – Basi giuridiche e finalità del trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati è effettuato per motivi di interesse pubblico rilevanti finalizzati alla sicurezza della popolazione e alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica ai sensi dell'art. 2 sexies del D.Lgs. n. 196/03. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

2. Viste le basi giuridiche di cui al comma 1 il trattamento dei dati è effettuato dal sistema di videosorveglianza per finalità di Sicurezza Urbana, nonché di monitoraggio del traffico stradale e per finalità di protezione civile (attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale).

3. Circa i fini di Sicurezza Urbana l’individuazione delle aree sottoposte a ripresa e registrazione deve rispondere all’obiettivo di prevenire e contrastare, anche con riferimento al regolamento di polizia urbana:

- a) il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato che determinano lo scadimento della qualità urbana o ne impediscono la fruibilità;
- b) l'intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, anche con riferimento al l’illecita occupazione di suolo pubblico, compreso il deposito di rifiuti.

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, circa gli ulteriori fini di contrasto dell’abbandono dei rifiuti l’individuazione delle aree sottoposte a ripresa deve rispondere all’obiettivo di assicurare il rispetto della normativa vigente.

5. Circa i fini di monitoraggio del traffico stradale, l'individuazione delle aree sottoposte a ripresa deve rispondere all'obiettivo di assicurare le funzioni di Polizia Stradale e, in generale, la viabilità sul territorio comunale, anche con riferimento al regolamento di polizia urbana.
6. Il sistema di videosorveglianza deve effettuare esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati e processati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano le persone e i veicoli che transitano nell'area interessata.
7. Il sistema di videosorveglianza deve essere utilizzato nel rispetto della normativa sul controllo a distanza dei lavoratori.
8. Il sistema potrà essere utilizzato per ulteriori finalità statistiche o di promozione turistica, a condizione che per tale trattamento i dati siano anonimizzati dall'origine, previa valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati.

Art. 5 – Diretta visione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.
2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).
3. Il sistema non deve effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

Art. 6 – Statuto dei lavoratori

1. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, in assenza di accordo con le RSU ovvero in assenza di autorizzazione da parte della sede territorialmente competente dell'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro).

Art. 7 – Patti per la Sicurezza Urbana

Nell'ambito delle politiche di stipula dei patti per la sicurezza urbana, il Comune di Giave mette a disposizione delle Forze di Polizia il sistema di videosorveglianza, in particolare per ulteriori fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.

CAPO II - OBBLIGHI DEL TRATTAMENTO

Art. 8 – Obblighi particolari

1. Il Comune di Giave in relazione al sistema di videosorveglianza e solo quando ne ricorrano i presupposti, adempie agli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare:

- allo svolgimento della valutazione di impatto, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679;
- alla designazione del responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 del Regolamento UE 2016/679;
- all'eventuale svolgimento della procedura di consultazione preventiva, di cui all'art. 36 del Regolamento UE 2016/679;
- all'adempimento degli obblighi di notifica e comunicazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e all'interessato, di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 9 – Trattamento dei dati

1. La sala controllo del sistema di videosorveglianza è ubicata presso gli uffici del Servizio di Polizia municipale. I dati affluiscono alla sala controllo dal server collegato alle telecamere di videosorveglianza, ubicato in locale separato, dotato di sistema di anti-intrusione.
2. Il trattamento dei dati personali del sistema di videosorveglianza del Comune di Giave è consentito solo nei limiti previsti dal presente regolamento e alle persone fisiche incaricate per iscritto
3. Il Comune di Giave esercita i poteri di vigilanza, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite ai responsabili, ai designati e agli incaricati.
4. Il presente regolamento non si applica nel caso di trattamento di dati anonimi.

Art. 10 – Designati del trattamento dei dati

1. Il Responsabile del Servizio della Polizia Municipale in servizio, o altra persona indicata dal Sindaco, in alternativa, in ragione delle funzioni svolte presso Servizio della Polizia Municipale, è individuato, previo provvedimento da effettuare con apposito atto del Sindaco, quale designato del trattamento dei dati personali.
2. Il Designato della videosorveglianza deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali, ivi inclusi i compiti affidati dal Comune, con le disposizioni del presente regolamento.

3. Il designato della videosorveglianza procede al trattamento attenendosi alle disposizioni impartite dal presente regolamento, al provvedimento di designazione e alle altre eventuali, istruzioni, analiticamente impartite per iscritto dal Titolare.
4. Il Designato della videosorveglianza adotta le misure di sicurezza previste e procede al trattamento controllando l'operato degli autorizzati
5. Qualora alcuni locali o ambienti tecnici vengano destinati a servizio del sistema di videosorveglianza, si applicano le regole relative alla sala controllo, fermo restando che l'accesso è consentito per motivi tecnici o per verifiche interne.

Art. 11 –Gestione tecnica e manutenzione

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico , o diverso soggetto individuato dal Sindaco, è designato al trattamento dei dati, relativamente alla gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:
 - Cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza ;
 - Assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza .

Art. 12 - Autorizzati al trattamento

1. L'accesso alla sala controllo è consentito, oltre al Sindaco o suo delegato, ai Responsabili di servizio designati, al personale dipendente autorizzato , al Responsabile del trattamento, di cui al successivo articolo 13 , e alle Forze di polizia per finalità di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
2. L'accesso è altresì consentito all'Amministratore di sistema del Comune di Giave
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla sala controllo solo operatori assegnati ai servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere preventivamente comunicati per iscritto al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
4. Gli operatori autorizzati si attengono al puntuale rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento anche riguardo al corretto trattamento dei dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato consentito l'accesso. Gli operatori seguono le precise disposizioni sull'accesso e la permanenza nei locali della sala controllo, sulla custodia delle apparecchiature di registrazione delle immagini e dei dati, nonché quanto altro previsto per l'utilizzo della videosorveglianza.

5. Il Titolare del trattamento incarica del trattamento dei dati personali un numero sufficiente, ma delimitato, di operatori, idoneo a garantire la visione delle immagini e dei dati del sistema di videosorveglianza nell'ambito della Polizia Municipale. Per la finalità di sicurezza urbana l'operatore deve possedere la qualifica di Agente di P.S.

6. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli autorizzati dovranno essere istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

7. Gli autorizzati del trattamento verranno designati con atto scritto.

Art. 13 – Responsabili del trattamento

1. Quando risulti opportuno avvalersi di uno o più soggetti esterni per garantire l'esercizio del sistema di videosorveglianza (ad es.: manutentore) e sia necessario trattare dati personali, il Comune di Giave li prepone a tali attività e provvede alla nomina del responsabile esterno del trattamento.

2. Quando il soggetto esterno è nominato responsabile esterno del trattamento, provvede direttamente alla designazione degli incaricati, vigilando sul loro operato.

3. I responsabili e gli incaricati esterni forniscono tutte le informazioni e la necessaria collaborazione all'Amministratore di sistema e al Designato al trattamento dei dati della videosorveglianza.

Art. 14 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi e ai dati personali è consentito esclusivamente:

- 1) al designato al trattamento dei dati della videosorveglianza;
- 2) al designato alla gestione tecnica e alla manutenzione ;
- 3) agli autorizzati, per svolgere le operazioni del trattamento previste;
- 4) agli eventuali responsabili esterni preposti per lo svolgimento di indispensabili interventi derivanti da esigenze di manutenzione (ma in tale caso le operazioni possono avvenire esclusivamente assieme ai soggetti di cui ai punti 1 o 2)
- 5) alle Forze di polizia per finalità di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'accesso alle immagini e agli altri trattamenti è sempre necessario previa autenticazione informatica, salvo che non sia tecnicamente possibile effettuare tale tipo di operazione anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

3. Il sistema deve essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di sei mesi.

4. Per le funzioni dell'amministratore di sistema si applica la specifica normativa al riguardo, per la quale il tempo di conservazione per le operazioni di accesso, disconnessione e tentato accesso debbono essere conservati per un anno.

5. Il Sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza, può sempre accedere alle immagini messe a disposizione dal Designato al trattamento dei dati della videosorveglianza.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 15 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Giave deve essere configurato per impostazione predefinita nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, nonché integrità e riservatezza.
2. I dati trattati per fini di monitoraggio del traffico stradale e, in particolare, le immagini riprese, devono essere trattati avendo cura di ridurre al minimo necessario il dettaglio delle immagini rilevate.
3. Le telecamere del sistema di videosorveglianza devono consentire riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario, anche attraverso la collocazione di varchi per la lettura automatizzata del numero di targa degli autoveicoli.
4. Le riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone possono avvenire solo quando siano necessarie per finalità di Sicurezza Urbana.
5. I segnali video delle unità di ripresa debbono pervenire presso la sala controllo del Comando di Polizia Municipale.
6. La registrazione delle immagini deve avvenire esclusivamente in apposita banca dati e può avvenire solo quando necessaria per ricostruire l'evento per le finalità previste dal presente regolamento.
7. I dati relativi alle immagini e alle targhe registrate vengono conservati per un tempo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione, presso la sala controllo (compreso altro ambiente tecnico all'uopo individuato).
8. L'eventuale utilizzo di servizi di cloud computing per la conservazione o il trattamento delle immagini e dei dati, nonché la fornitura di servizi di telecomunicazione elettronica da parte di terzi, è disciplinato dal successivo comma 9.
9. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sugli apparati elettronici, le stesse, riprese in tempo reale, sovrascrivono quelle registrate alla scadenza del termine ovvero le cancellano in altro modo, in maniera che non siano altrimenti recuperabili.

Art. 16 - Obblighi degli autorizzati

1. La visione delle immagini è consentita, nell'ambito delle finalità istituzionali enunciate, per il controllo di quanto avviene nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, mentre non è ammessa nei luoghi di privata dimora e nelle loro appartenenze, ovvero in altri ambiti connotati da particolari esigenze di riservatezza.

2. L'eventuale utilizzo del brandeggio manuale e delle funzioni di ingrandimento da parte degli incaricati del trattamento, quando previsto, dovrà essere consentito solo quando sia documentabile la necessità di forzare il preset già impostato.
3. Fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso ai dati registrati, questi ultimi possono essere esaminati solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 commi 2, 3 e 4 ed esclusivamente dal Designato della videosorveglianza o dagli incaricati appositamente designati per tale operazione, con apposita documentazione delle operazioni effettuate.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.
5. La mancata osservanza degli obblighi assunti dagli eventuali soggetti esterni di cui all'art. 10, comporta le sanzioni contrattualmente previste.

Art. 17 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Giave, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in materia, rende disponibile alla cittadinanza e pubblica sul sito web istituzionale l'informativa sul trattamento dei dati personali relativa all'utilizzo del sistema di videosorveglianza, avendo cura che venga formulata in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori.
2. Il Comune di Giave affigge adeguate informative minime (cartelli riportanti icone standardizzate) visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, secondo le disposizioni della normativa vigente, in tutti i luoghi di ripresa del sistema di videosorveglianza, prima che gli interessati accedano nel raggio di azione delle telecamere e nelle loro immediate vicinanze.
3. Il Comune di Giave comunica alla comunità cittadina l'attivazione del sistema di videosorveglianza mediante idonei mezzi di diffusione locale.

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 18 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. E' possibile rivolgersi direttamente al Comune di Giave, Titolare del trattamento dei dati, nella persona del Sindaco Pro Tempore, per l'esercizio del diritto di accesso, rettifica e cancellazione, limitazione del trattamento, nonché di opposizione nei termini previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Le istanze di cui al presente articolo possono essere presentate senza formalità, ovvero a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica. E' possibile presentare l'istanza oralmente solo se non riguardante l'esercizio del diritto di opposizione e la stessa va annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del designato
3. Qualora l'interessato manifesti la volontà di presentare l'istanza, l'incaricato del trattamento al quale l'istante si rivolge deve immediatamente avvisare il Designato della videosorveglianza, o chi

lo sostituisce, trasmettendogli le informazioni e la documentazione disponibile perché venga fornito adeguato riscontro.

4. Nell'istanza va precisato a quale titolo si esercitano i diritti indicati nel presente articolo e quali siano i dati personali riferibili all'interessato, quando esso non fosse direttamente identificabile (ad es.: immagine del volto) e non sia possibile, altrimenti, fornire corretto riscontro.

5. Il Designato al trattamento dei dati della videosorveglianza, o chi lo sostituisce, riceve le istanze e, verificato che l'istante ne abbia diritto, provvede a fornire adeguato riscontro senza ritardo e comunque nei termini previsti in tale materia.

6. In caso di comunicazione dei dati nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo, i dati personali relativi a terzi e, in particolare, eventuali immagini o filmati, devono essere previamente anonimizzati.

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA

UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 19 - Sicurezza dei dati

1. Nell'ambito delle dotazioni e delle istruzioni ricevute dal titolare del trattamento, il Designato al trattamento dei dati della videosorveglianza, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, con particolare riferimento agli artt. 8, comma 4, e 22, comma 2, del presente regolamento.

2. I dati personali debbono essere protetti e deve essere impedita la rimozione dei supporti che li contengono senza adeguato controllo.

Art. 20 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali vengono:

- a) cancellati, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati trattati;
- b) anonimizzati solo per fini esclusivamente istituzionali.

Art. 21 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

1. Nessun atto o provvedimento di competenza del Comune di Giave che implichi una valutazione del comportamento umano, può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali.

Art. 22 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. I danni cagionati ad altri in relazione al trattamento dei dati personali effettuato con il sistema di videosorveglianza sono risarcibili ai sensi della normativa vigente.

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 23 – Comunicazione e diffusione dei dati

1. Non è ammessa la comunicazione dei dati personali a favore di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali in relazione al sistema di videosorveglianza, salvo che essa venga consentita dal Comune di Giave e nel rispetto della normativa vigente o nei casi previsti dall'art. 22.
2. Non è mai consentita la comunicazione agli enti pubblici economici.
3. In ogni caso i Designati, i responsabili esterni e gli incaricati del trattamento sono vincolati al segreto d'Ufficio.
4. La diffusione delle immagini da parte del Comune di Giave è consentita eccezionalmente ed esclusivamente nell'ambito delle necessità di comunicazione istituzionale del Comune di Giave connesse ai fini di Sicurezza Urbana e monitoraggio del traffico. Deve aversi particolare riguardo agli obblighi dettati dalla normativa vigente, compresi i doveri di deontologia e i limiti del diritto di cronaca nonché a quelli dettati dall'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Art. 24 – Accesso delle Forze di Polizia

1. L'accesso continuativo al sistema, da parte delle Forze di Polizia, è consentito sulla base di una convenzione opportunamente stipulata con il Comune di Giave.
2. La convenzione tra erogatore e fruitore definisce le modalità di accesso ai dati sulla base delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e della convenienza e sostenibilità economica dell'accesso.
3. I patti per la sicurezza urbana stipulati dal Comune di Giave possono prevedere casistiche di ulteriore accesso al sistema.

CAPO V – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 25 – Individuazione degli impianti di videosorveglianza e loro caratteristiche tecniche

L'individuazione, l'ubicazione e caratteristiche tecniche degli impianti di videosorveglianza di proprietà comunali installati è definita nell'allegato A) al presente Regolamento comunale.

CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 26 – Procedimento amministrativo

1. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del Servizio della Polizia Municipale, così come individuato dal precedente art. 7.

CAPO VII - MODIFICHE

Art. 27- Modifiche regolamentari

1. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi delle autorità di controllo e del Garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere tempestivamente recepiti.